

# Il commercialista telematico

## POLIZZE ASSICURATIVE PER AMMINISTRATORI: QUALE TRATTAMENTO FISCALE?

a cura di Attilio Romano

La copertura di specifici rischi verificabili in capo all'amministratore rappresenta spesso una delle priorità aziendali. Normalmente vengono stipulate polizze per responsabilità civile a copertura di perdite di carattere patrimoniale che i gestori di imprese potrebbero subire a seguito di azioni intentate nei loro confronti o verso la società. E' poi frequente la stipula di altre forme assicurative come quella contro gli infortuni o in caso di morte. Si riepilogano i diversi trattamenti tributari reddituali delle polizze pagate dalla società cui presta la propria attività l'amministratore.

### RESPONSABILITÀ CIVILE

Il trattamento tributario delle polizze per responsabilità civile è stato, da ultimo, esaminato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione 9 settembre 2003, numero 178/E.

I premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale, che gli amministratori della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate da soggetti terzi, lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni, non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari.

Ciò, fatta eccezione per gli atti dolosi o fraudolenti e al di fuori delle ipotesi in cui gli assicurati abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali, o ricevuto compensi cui non avevano diritto.

Circa i presupposti per la deducibilità, si osserva che, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i premi di assicurazione pagati dalla società per la copertura delle perdite di carattere patrimoniale, che gli amministratori dovessero subire nell'espletamento delle loro funzioni, si concretizzano in costi deducibili per la società, essendo soddisfatti i principi di competenza e inerenza.

Sul principio di competenza la dottrina ha affermato come <sup>(1)</sup> "...sul piano della disciplina fiscale il principio che presiede all'imputazione delle componenti di reddito secondo cui i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi per i quali non sia diversamente disposto concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza a meno che non ne sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare (nel qual caso concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni) induce a ritenere che esiste una piena concordanza in materia tra le regole civilistiche che presiedono alla formazione del bilancio di esercizio e quelle fiscali volte alla misurazione del reddito d'impresa..."

La stessa Amministrazione finanziaria ebbe ad affermare il principio secondo cui "ai fini dell'individuazione del periodo di competenza ... occorre fare riferimento in via generale all'articolo 75, comma 1, del T.U.I.R. (ora art. 109) secondo cui i ricavi, le spese

---

<sup>1</sup> FRANCESCO ROSSI RAGAZZI E STEFANO CHIRICHIGNO "Principio di competenza fiscale e locazione con clausola di trasferimento della proprietà", Corriere Tributario, n. 40/2008.

# Il commercialista telematico

e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza, avendo riguardo anche alla disciplina civilistica e ai principi contabili".

Il requisito dell'inerenza rappresenta anch'esso una pregiudiziale per la corretta deducibilità della spesa, e si identifica nella riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa.

Gli eventuali rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono per l'amministratore un arricchimento, ma un risarcimento del danno patrimoniale subito; inoltre, è ravvisabile un esclusivo interesse della società alla stipula della polizza.

E' stato osservato <sup>(2)</sup> come il medesimo trattamento dovrebbe valere anche per gli amministratori il cui reddito è inquadrabile tra quelli di lavoro autonomo.

## **RISCHIO MORTE O INFORTUNI**

Il costo della polizza assicurativa stipulata dalla società per rischio morte o infortuni dell'amministratore è certamente inerente all'attività d'impresa esercitata e, se rispetta le altre condizioni quanto a certezza e determinabilità, è deducibile dal reddito di impresa. Infatti, il decesso o l'infortunio dell'amministratore costituiscono eventi forieri di conseguenze sfavorevoli per la società che, dal venir meno delle capacità e delle conoscenze del proprio amministratore, può subire ripercussioni negative sull'attività esercitata.

Circa i presupposti della certezza e della obiettiva determinabilità, si osserva come per certezza dell'esistenza di un elemento reddituale si deve intendere certezza giuridica del credito o del debito, giustificata dall'esistenza di un titolo produttivo di effetti giuridici al termine dell'esercizio, sia pur suscettibile di variazioni in futuro; in altri termini non occorre attendere la rinuncia, il giudicato, la transazione, o il momento in cui il rapporto non è più modificabile, ma è sufficiente che l'elemento reddituale sia collegato ad una situazione giuridica definita alla chiusura del periodo d'imposta.

L'obiettiva determinabilità può ritenersi sussistente soltanto in presenza di parametri che consentano di calcolare con precisione l'elemento reddituale, non lasciando spazio a stime e valutazioni.

Con la stipula del contratto assicurativo volto a coprire il rischio morte o infortunio dell'amministratore, la società ha come fine la tutela degli interessi e del patrimonio aziendale, minacciati dall'occorrere di tali sinistri; pertanto, tale cautela, ancorché onerosa, costituisce un atto pienamente giustificato sotto il profilo economico e civilistico. In tal senso si è espressa la Norma di comportamento n. 154/2004, emanata dall'Associazione Dottori Commercialisti.

Pertanto, se il beneficiario è l'amministratore o i suoi eredi, il premio relativo ad una polizza di assicurazione, stipulata dalla società per il rischio morte o infortuni di un amministratore, costituisce un compenso in natura tassabile in capo all'amministratore (artt. 51 e 52 Tuir); il premio corrisposto origina, per la società, un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 95 Tuir.

Se il beneficiario è la società, il premio relativo alla stipula di una polizza di assicurazione per il rischio morte o infortuni, non costituisce compenso in natura in capo all'amministratore; il premio corrisposto origina, per la società, un costo deducibile ai fini delle imposte dirette, per effetto del principio dell'inerenza (art. 109 Tuir).

All'atto dell'eventuale percezione dell'indennizzo assicurativo da parte della società, l'ammontare percepito determina una sopravvenienza attiva.

## **ASSICURAZIONE SULLA VITA**

Il premio corrisposto per una polizza di assicurazione in caso di vita, con beneficiaria la società, costituisce credito di natura finanziaria verso la compagnia

---

<sup>2</sup> Rivista <Ratio> n. 2 del 2009, pagina 13.

# Il commercialista telematico

assicuratrice che, secondo le condizioni contrattuali, corrisponderà a scadenza il capitale convenuto se l'assicurato è in vita.

I premi, poiché consistono in una forma di investimento, non rappresentano costi deducibili, ma crediti.

Il premio corrisposto ad una polizza di assicurazione in caso di vita, con beneficiario l'amministratore o i suoi eredi, costituisce un compenso in natura in capo all'amministratore (artt. 51 e 52 Tuir); il premio corrisposto origina, per la società, un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 95 Tuir.

## Schema riepilogativo

<b>Tipo polizza</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Deducibilità dei premi per la società</b>	<b>Imponibilità dei premi per il beneficiario</b>
<b>Assicurazione per responsabilità civile</b>	Amministratore	Costi per servizi	No
<b>Assicurazione contro gli infortuni</b>	Società	Costi per servizi	Si Compensi in natura
	Amministratori o loro eredi	Compensi agli amministratori	
<b>Assicurazione in caso di morte</b>	Società	Costi per servizi	No
	Amministratori o loro eredi	Compensi agli amministratori	Si Compensi in natura
<b>Assicurazione in caso di vita</b>	Società	Crediti di natura finanziaria	No
	Amministratori o loro eredi	Compensi agli amministratori	Si Compensi in natura

Attilio Romano  
11 Marzo 2009